

**Avv. GIUSEPPE CARRATELLI**  
STUDIO LEGALE CARRATELLI  
**Professionisti Associati**  
Via Sabotino, 55 – 87100 COSENZA  
Tel. 0984/27842/24271 – Fax 75759

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORRE**

Il sig. **TURCO Francesco**, nato a Cosenza il 10/12/1986 (TRCFNC86T10D086B), residente in Paterno Calabro (CS), alla Via Danta Alighieri, ed elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Prati degli Strozzi n.22, presso l'Avv. Giorgio Gaudio, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al presente atto, dagli avv.ti **Giuseppe Carratelli** (CRRGPP32H11D086E - pec: [giuseppecarratelli@pec.giuffre.it](mailto:giuseppecarratelli@pec.giuffre.it); fax: 0984/75759) **Raffaele Brunetti** (c.f. BRNRFL78E23D086S – pec [avv.raffaelebrunetti@pec.giuffre.it](mailto:avv.raffaelebrunetti@pec.giuffre.it) – fax 09841908796) e **Roberta Amendola** (MNDRRT86C57D086F – pec [roberta.amendola@pec.giuffre.it](mailto:roberta.amendola@pec.giuffre.it) - fax 098475759), tutti del Foro di Cosenza, che intendono ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec ovvero ai numeri di fax sopraindicati

**CONTRO**

**MINISTERO dell'INTERNO**, in persona del Ministro in carica;

**COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-FISICI PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**, in persona del Presidente in carica

**PER L'ANNULLAMENTO**

-previa adozione di idonea misura cautelare- del giudizio emesso dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici presso

il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, notificato il 24 maggio 2017 (doc.1), con il quale il ricorrente è stato riconosciuto “*non idoneo al servizio di polizia*”, perché affetto da “*Deficit visus (visus naturale OD 5/10; OS 4/10) con correzione a 10/10 maggiore di 1 diottria (OD sf. -1,75; OS sf. -1,50) ai sensi dell’art.3 comma 1 lettera c*”;

nonché di ogni altro atto presupposto, propedeutico, connesso e conseguente, ed in particolare di tutti gli atti di valutazione del ricorrente compiuti dalla Commissione Medica in esito alla verifica del 23 maggio 2017;

#### **FATTO**

Con decreto del Capo della Polizia del 12 gennaio 2016 è stata avviato il Concorso pubblico per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato (doc.2).-

L’odierno ricorrente presentava ritualmente domanda di partecipazione al predetto concorso (doc.3) ed a seguito di ammissione partecipava alle prove scritte, totalizzando un voto pari a 7,625.-

Con successivo avviso, notificato il 5.5.2017 (doc.4), il ricorrente veniva convocato per la data del 23 maggio 2017, al fine di sottoporsi agli accertamenti psico-fisici.-

Il ricorrente, alla data fissata, si è presentato ritualmente, ed è stato sottoposto alle prove previste.-

Indi, in data 24 maggio 2017, è stato notificato al ricorrente il giudizio

della Commissione Medica di non idoneità al servizio di polizia, impugnato col presente ricorso, per asserita carenza dei requisiti fisici previsti, e precisamente per rilevato “*Deficit visus (visus naturale OD 5/10; OS 4/10) con correzione a 10/10 maggiore di 1 diottria (OD sf. -1,75; OS sf. -1,50) ai sensi dell’art.3 comma 1 lettera c*”, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. “c” del D.M. 30 giugno 2003 n. 198.-

L’odierno ricorrente ha quindi provveduto a sottoporsi a visita medica dal Dott. Santo Luigi Formoso, oculista e professionista esperto della materia, in servizio presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, il quale ha redatto la relazione che si produce (doc.5), da cui emerge, con ogni evidenza, la erroneità della valutazione compiuta dalla Commissione Medica, non sussistendo affatto i dati obiettivi tipici di “*Deficit visus (visus naturale OD 5/10; OS 4/10) con correzione a 10/10 maggiore di 1 diottria (OD sf. -1,75; OS sf. -1,50) ai sensi dell’art.3 comma 1 lettera c*”.-

L’illogicità del dato espresso dalla commissione medica **emerge in maniera lapalissiana**, atteso che non è possibile avere un visus corretto con più difetto refrattivo nell’occhio migliore, per come erroneamente sostenuto dall’amministrazione.-

Pertanto, il ricorrente rileva e deduce, con il presente atto, la illegittimità dell’impugnato giudizio di “*non idoneità al servizio di polizia*” e di tutti i connessi atti della Commissione Medica, per i seguenti

## MOTIVI

**Violazione ed erronea applicazione art. 3 comma 1 lett.c D.M. 30 giugno 2003 n. 198 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria, per errore sui presupposti e per manifesta irragionevolezza.-**

E' ben noto che le commissioni mediche, nell'accertare la idoneità dei candidati ad un posto di impiego pubblico, svolgono un'attività caratterizzata da un grado elevato di discrezionalità tecnica, che può essere sindacata in sede giudiziaria solo per determinate ipotesi di eccesso di potere, ma che non può essere contrastata con il risultato di altre misurazioni svolte in sedi private, poiché l'accertamento che rileva non può essere se non quello effettuato dall'Amministrazione competente, nelle strutture previste e secondo le modalità e i tempi prescritti (cfr., *ex multis*, Cons. Stato sez. IV, 26/8/2014, n. 4282).-

E' parimenti noto che tanto, però, non preclude al Giudice di prescindere dall'accertamento delle commissioni mediche, ove sussistano dubbi o perplessità in ordine al mancato possesso da parte del candidato dei prescritti requisiti di idoneità psicofisica, eventualmente disponendo una verifica o consulenza tecnica medica ed attenendosi, nel decidere, alle risultanze della stessa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11/7/2014, n. 3584; Cons. Stato, sez. III, 18/1/2012, n. 182; TAR Lazio- Roma, sez. I bis, n. 6238/2011).-

Orbene, nel caso di specie sussistono vere e proprie certezze sull'errore, a proposito della rilevata carenza, nel ricorrente, dei prescritti requisiti previsti dal D.M. 30 giugno 2003 n. 198, quanto, in particolare, alla

asserita presenza, e relativa diagnosi, di “*Deficit visus (visus naturale OD 5/10; OS 4/10) con correzione a 10/10 maggiore di 1 diottria (OD sf. -1,75; OS sf. -1,50)*”.-

Ed invero, per come risulta dalla allegata relazione di consulenza medica specialistica (doc.5), rilasciata da struttura pubblica (Poliambulatorio di Rogliano – Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza), il ricorrente presenta tutti i requisiti previsti dal bando, ovvero un senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede meno.-

La valutazione dei requisiti psico-fisici formulata nei confronti del ricorrente risulta imprecisa ed errata, anche per la macroscopica erroneità dei risultati.-

La diagnosi di “*Deficit visus (visus naturale OD 5/10; OS 4/10) con correzione a 10/10 maggiore di 1 diottria (OD sf. -1,75; OS sf. -1,50) ai sensi dell’art.3 comma 1 lettera c*” è **illogica, non essendo possibile avere un visus corretto con più difetto refrattivo nell’occhio migliore, per come erroneamente sostenuto dall’amministrazione.**-

Gli atti impugnati, pertanto, risultano del tutto viziati per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, della erroneità dei presupposti e della manifesta irragionevolezza; con violazione della

norma indicata in epigrafe, pervenendosi alla esclusione del ricorrente per un *deficit visus* invece del tutto insussistente, donde l'illegittimità degli atti impugnati.-

### **Istanza di verificaione**

In virtù di quanto sopra esposto si chiede sin da ora che l'On.le TAR, ai sensi dell'art. 63 comma 4 del C.P.A., ordini l'esecuzione di una verificaione, ovvero disponga una consulenza tecnica di ufficio, al fine di accertare se il ricorrente presenta tutti i requisiti previsti dal bando, ovvero: *“un senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno”*; nonchè l'assenza di carenze psico-fisiche impeditive, *ex lege*, del servizio in Polizia.-

### **Domanda di sospensione della esecuzione**

L'impugnato giudizio di non idoneità al servizio in Polizia preclude al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa, peraltro nello specifico ambito costituente la sua massima aspirazione personale, con ovvie ed irreversibili ripercussioni negative sul piano patrimoniale e sul piano morale, e con frustrazione di diritti costituzionalmente garantiti e tutelati.-

Tanto, in uno all'evidente *fumus boni iuris* ampiamente ricavabile dal contenuto della allegata relazione medica, rilasciata da struttura pubblica, legittima il ricorrente a richiedere, come qui richiede, e ad

ottenere -sentito il difensore-, la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato giudizio di non idoneità al servizio di polizia, ovvero la misura cautelare che dovesse essere ritenuta più idonea da codesto On.le TAR.-

§§§§§

Per i motivi che precedono, e con riserva di ulteriori eccezioni, istanze e difese, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, così conclude:

“Voglia l'On.le TAR del Lazio -previa l'adozione della misura cautelare ritenuta più idonea, sentito il difensore- *contrariis reiectis*, accogliere il presente ricorso, e, per l'effetto, annullare, perché illegittimo, l'impugnato giudizio di riconoscimento di non idoneità del ricorrente al servizio in Polizia, e gli atti connessi, eventualmente all'esito dell'attività istruttoria sopra indicata, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore dei difensori”.-

Produce:

- 1)verbale di notifica emesso dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, notificato il 24 maggio 2017;
- 2) decreto del Capo della Polizia del 12 gennaio 2016 è stata avviato il Concorso pubblico per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato;
- 3)domanda di partecipazione;
- 4)convocazione accertamenti psico-fisici;
- 5)relazione medica del 20.6.2017 del Dott. Santo Luigi Formoso, oculista e professionista esperto della materia, in servizio presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.-

***Dichiara che, in funzione della specifica materia, l'importo del contributo unificato da versare è pari ad € 325,00.-***

*Salvis iuribus.-*

Cosenza-Roma, 8 luglio 2017

**Avv. Giuseppe Carratelli   Avv. Raffaele Brunetti   Avv. Roberta Amendola**